



Statuto della ASSOCIAZIONE FABBRICA INTELLIGENTE LOMBARDIA

rev. 02 – del 20 novembre 2015

1. Denominazione e sede dell'Associazione

1.1 La denominazione dell'Associazione è ASSOCIAZIONE FABBRICA INTELLIGENTE LOMBARDIA, (di seguito "AFIL" o "l'Associazione").

1.2 La sede sociale dell'Associazione si trova al seguente indirizzo: via Ercole Oldofredi 23, 20124 Milano

2. Forma giuridica e durata

2.1 L'Associazione viene costituita e disciplinata secondo quanto disposto dagli articoli dal 14 al 42 del Codice Civile ed è sottoposta alla Legge italiana.

2.2 L'Associazione viene costituita per una durata di tempo illimitata.

3. Obiettivi

3.1 L'obiettivo di "AFIL" consiste nel promuovere e agevolare la ricerca e l'innovazione sulle tecnologie e pratiche abilitanti per la Fabbrica Intelligente e per la continua evoluzione integrata di prodotti, servizi, processi e sistemi di produzione, al fine di supportare al meglio la crescita del comparto manifatturiero lombardo. L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

3.2 Al fine di conseguire tale obiettivo, AFIL si impegna a gestire un partenariato, denominato "Cluster Regionale Lombardo della Fabbrica Intelligente", in accordo con le linee guida definite dalla Regione Lombardia e ad operare quale soggetto delegato dalla Regione Lombardia sulle tematiche della Fabbrica Intelligente. AFIL si relaziona con Finlombarda, cui è stato attribuito il ruolo di facilitatore dei rapporti tra l'Associazione e la Regione Lombardia e di coordinamento tra i diversi cluster regionali, collabora attivamente con l'omologa Associazione Nazionale denominata "Cluster Fabbrica Intelligente", esprimendo anche un membro dell'Organo di Coordinamento e Gestione – OCG, e con tutti i soggetti rilevanti per il conseguimento del proprio obiettivo a livello nazionale ed internazionale.

3.3 AFIL realizzerà tutti gli atti e assumerà tutte le misure che riterrà opportune o utili al raggiungimento degli obiettivi.

3.4 L'Associazione non persegue scopi di lucro. E' espressamente vietata la distribuzione agli associati degli avanzi di gestione o di fondi di altro tipo a qualunque titolo.

4. Condotta etica

Tutti i soci di AFIL si impegnano a dare prova di integrità e rispettare la natura confidenziale dei documenti interni dell'Associazione. Essi devono garantire la conformità a pratiche professionali lecite e assicurare buona fede e trasparenza nei confronti degli altri soci.

5. Adesione all'Associazione

5.1 Requisiti generali

5.1.1 Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti che esprimano un interesse specifico per il tema del Manufacturing e della Fabbrica Intelligente. I soggetti partecipanti potranno essere:

1. Enti di ricerca pubblici e privati, università;

2. Le imprese, suddivise in:

i. Grandi imprese

ii. Piccole e medie imprese

secondo la classificazione adottata dalla Unione Europea;



3. Altre organizzazioni pubbliche o private interessate al tema della Fabbrica Intelligente.

5.1.2 I soci non possono essere persone fisiche.

5.1.3 I soci saranno tenuti a versare una quota annuale di iscrizione e/o altro tipo di contributo proposto annualmente dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale, fatti salvi i diritti riconosciuti ai Soci di Ricerca Pubblici come indicati al successivo art. 5.4.3.

5.2 Soci Fondatori

5.2.1 I soci fondatori sono i soggetti capofila delle aggregazioni che hanno ottenuto il maggior punteggio tra le aggregazioni che hanno presentato una proposta per la creazione dei Distretti di Alta Tecnologia a seguito della delibera IX/2893 della Giunta della Regione Lombardia e sono stati delegati dalla Regione Lombardia con decreto 5981 del 5 luglio 2012 al coordinamento delle attività volte alla costituzione del soggetto giuridico per lo sviluppo delle tematiche legate alla fabbrica intelligente.

5.2.2 I Soci Fondatori sono:

- Politecnico di Milano
- Innovhub SSI
- Consorzio Intellimech
- CNR-ITIA

5.2.3 I Soci Fondatori godono dei seguenti diritti:

- Assistere o essere rappresentati alle riunioni dell'Assemblea Generale;
- Votare in occasione dell'Assemblea Generale;
- Partecipare all'attività dell'Associazione;
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- Partecipare ai Gruppi Tematici;
- Recedere dall'Associazione dopo avere notificato ai sensi del successivo art. 7, tale decisione al Consiglio Direttivo a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata.

5.3 Soci Industriali

5.3.1 L'iscrizione in qualità di Socio Industriale è aperta alle imprese industriali e commerciali e ai centri servizi alle imprese attivi nel settore del Manufacturing e della Fabbrica Intelligente (di seguito "Soci Industriali").

5.3.2 Sono previste due sotto-categorie di Soci Industriali:

- (a) Le Piccole e Medie Imprese, identificate secondo le regole definite dall'Unione Europea relativamente alla dimensione d'impresa;
- (b) Le Grandi Imprese.

5.3.3 I Soci Industriali godono dei seguenti diritti:

- Assistere o essere rappresentati alle riunioni dell'Assemblea Generale;
- Votare in occasione dell'Assemblea Generale;
- Recedere dall'Associazione dopo avere notificato ai sensi del successivo art. 7, tale decisione al Consiglio Direttivo a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata;
- Partecipare alle attività dell'Associazione;
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- Partecipare ai Gruppi Tematici.



5.4 Soci di Ricerca

- 5.4.1 L'adesione in qualità di Socio di Ricerca è aperta agli enti di ricerca pubblici e privati, agli istituti degli enti di ricerca, alle università attivi nel settore del Manufacturing e della Fabbrica Intelligente (di seguito "Soci di Ricerca").
- 5.4.2 I Soci di Ricerca godono dei seguenti diritti:
- Assistere o essere rappresentati alle riunioni dell'Assemblea Generale;
 - Votare in occasione dell'Assemblea Generale;
 - Recedere dall'Associazione dopo avere notificato ai sensi del successivo art. 7, tale decisione al Consiglio Direttivo a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata;
 - Partecipare alle attività dell'Associazione;
 - Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - Partecipare ai Gruppi Tematici.
- 5.4.3 I Soci di Ricerca Pubblici, ivi compresi i Soci Fondatori che abbiano la medesima natura, non sono tenuti a ripianare eventuali perdite di gestione del bilancio dell'Associazione.

5.5 Soci Associati

- 5.5.1 L'adesione è aperta ai sindacati, alle Associazioni Imprenditoriali, alle organizzazioni non governative e ad altri stakeholder attivi nel settore del Manufacturing e della Fabbrica Intelligente (di seguito "Associati").
- 5.5.2 Gli Associati godono dei seguenti diritti:
- Assistere o essere rappresentati alle riunioni dell'Assemblea Generale;
 - Votare in occasione dell'Assemblea Generale;
 - Recedere dall'Associazione dopo avere notificato ai sensi del successivo art. 7, tale decisione al Consiglio Direttivo a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata;
 - Partecipare alle attività dell'Associazione;
 - Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - Partecipare ai Gruppi Tematici.

6. Domanda di adesione

- 6.1 Le richieste di adesione devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo.
- 6.2 Tutte le richieste di adesione comportano la completa accettazione dello Statuto dell'Associazione, di tutte le regole, delle delibere del Consiglio Direttivo, così come l'impegno a partecipare attivamente alle attività.
- 6.3 Il Consiglio Direttivo ha il diritto di chiedere informazioni supplementari a ogni richiedente.
- 6.4 L'adesione viene convalidata dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.
- 6.5 I nuovi soci possono comunque essere ammessi a titolo provvisorio sulla base di una risoluzione adottata all'unanimità da parte del Consiglio Direttivo. Questo tipo di ammissione provvisoria è sottoposta a conferma formale in occasione della riunione successiva dell'Assemblea Generale.

7. Cessazione dall'adesione

L'adesione può cessare in caso di recesso, esclusione e liquidazione di un Socio.

- 7.1 La comunicazione della intenzione di recedere deve essere inviata a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata tre mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario; in caso contrario la quota associativa annuale, se dovuta, dovrà essere corrisposta integralmente per l'anno successivo. Durante il periodo di preavviso i diritti e gli obblighi relativi alla qualità di membro e al versamento del contributo economico, se dovuto, restano immutati.



7.2 Il Consiglio Direttivo può mettere fine all'adesione di qualunque Socio dell'Associazione nei seguenti casi:

- Mancato versamento delle quote associative annuali. Si riterrà che un Socio sia recedente nel caso in cui non abbia regolarizzato completamente la propria partecipazione finanziaria e, in seguito a opportuna notifica da parte del Consiglio Direttivo, non abbia posto rimedio al mancato versamento;
- Violazione dello Statuto o delle risoluzioni dell'Assemblea Generale;
- Comportamenti in grado di compromettere gravemente la reputazione dell'Associazione o gli interessi dei propri Soci.

Ognuno dei Soci per cui l'Associazione ha richiesto l'esclusione ha facoltà di presentarsi personalmente all'Assemblea Generale e presentare la propria difesa. L'esclusione di uno dei Soci può essere deliberata con la maggioranza semplice dell'Assemblea Generale.

7.3 Qualsiasi forma di cessazione dell'attività, apertura di una procedura concorsuale, liquidazione volontaria o qualsiasi evento di natura analoga che ponga fine alle attività di uno dei Soci metterà automaticamente fine alla sua adesione alla fine del mese nel corso del quale tale evento si è verificato.

7.4 Ogni soggetto che cessa di essere Socio per ragioni dovute a recesso, esclusione o liquidazione non potrà far valere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sulle quote e le somme già versate.

7.5 Il socio che non abbia regolarizzato la quota entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'assemblea è da ritenersi automaticamente escluso.

8. Quote di partecipazione

8.1 All'atto della ammissione secondo le procedure previste nell'art. 6 dello Statuto i soci sono tenuti a versare una quota di adesione una tantum, stabilita annualmente dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

8.2 I Soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale al fine di perseguire gli obiettivi dell'Associazione.

8.3 L'importo della quota di adesione e della quota associativa annuale e le relative modalità di pagamento vengono decise annualmente dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo e valgono per l'anno successivo. Tale decisione deve comunque avvenire entro il 31 agosto di ogni anno, dandone comunicazione ai Soci entro il 10 settembre successivo in modo da dare ai soci, se dissenzienti, di usufruire del diritto di recesso di cui al precedente art. 7.1.

9. Assemblea Generale

9.1 Organizzazione dell'Assemblea Generale

9.1.1 L'Assemblea Generale dell'Associazione può essere Ordinaria o Straordinaria.

9.2 Assemblea Generale Ordinaria

9.2.1 L'Assemblea Generale Ordinaria dell'Associazione è convocata in prima e seconda convocazione dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno nel luogo e nella data da lui fissati purché in Italia, preferibilmente in Lombardia. La convocazione all'Assemblea Generale è inviata tramite posta elettronica certificata almeno due settimane prima della data prevista. Il luogo e la data dell'Assemblea Generale sono indicati nella convocazione. L'Assemblea Generale può essere convocata in qualunque momento nel quale il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o dietro richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci, attraverso notifica al Presidente.

9.2.2 Possono partecipare all'Assemblea solo i Soci in regola col pagamento della quota associativa per l'anno in corso. Ogni Socio è rappresentato in Assemblea Generale da un delegato. Ogni Socio può



esprimere un voto in occasione delle votazioni. I Soci possono esercitare il proprio diritto di voto per delega.

9.2.3 Ciascun Socio può ricevere al massimo cinque deleghe

9.3 Competenze dell'Assemblea Generale Ordinaria

9.3.1 L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione. L'Assemblea Generale Ordinaria approva la politica generale dell'Associazione sulla base delle proposte del Consiglio Direttivo e formula raccomandazioni che sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo ai fini della propria applicazione.

9.3.2 L'Assemblea Generale è competente in particolare nei seguenti campi:

- Ammissione ed esclusione di soci;
- Elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- Approvazione delle principali linee guida che l'Associazione è tenuta a seguire sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo;
- Approvazione del programma di lavoro su proposta del Consiglio Direttivo;
- Approvazione dei rendiconti annuali e del bilancio previsionale proposti dal Consiglio Direttivo;
- Definizione della quota associativa annuale e della quota di adesione e delle relative modalità di pagamento, su proposta del Consiglio Direttivo;
- Adesione o ritiro da qualunque organizzazione nazionale e internazionale.

9.4 Quorum e deliberazioni nell'Assemblea Generale Ordinaria

9.4.1 L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione se almeno la metà dei soci è presente o rappresentata e in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli intervenuti.

9.4.2 L'Assemblea Generale adotta le proprie risoluzioni con la maggioranza semplice dei voti dei Soci presenti o rappresentati ai fini dell'approvazione delle risoluzioni.

9.5 Presidenza dell'Assemblea Generale Ordinaria

Il Presidente di AFIL (cfr. articolo 13 dello Statuto) presiede tutte le riunioni dell'Assemblea Generale Ordinaria. In sua assenza la riunione verrà presieduta dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

9.6 Verbali Assemblea Generale Ordinaria

9.6.1 I verbali dell'Assemblea Generale Ordinaria sono redatti da un segretario nominato dall'Assemblea dell'Associazione sotto l'autorità dell'Assemblea Generale e trasmessi a tutti i Soci.

9.6.2 I verbali devono essere archiviati e resi accessibili a tutti i Soci presso la sede dell'Associazione.

9.7 Assemblea Generale Straordinaria

9.7.1 L'Assemblea Generale straordinaria dell'Associazione è convocata in prima e seconda convocazione dal Presidente e si riunisce nel luogo e nella data da lui fissati purché in Italia, preferibilmente in Lombardia. La convocazione all'Assemblea Generale Straordinaria è inviata tramite posta elettronica certificata almeno sei settimane prima della data prevista. Il luogo e la data dell'Assemblea Generale Straordinaria sono indicati nella convocazione.

9.7.2 Ogni Socio è rappresentato in Assemblea Generale da un delegato. Ogni Socio può esprimere un voto in occasione delle votazioni. I Soci possono esercitare il proprio diritto di voto per delega.

9.7.3 Ciascun Socio può ricevere al massimo dieci deleghe

9.8 Competenze dell'Assemblea Generale Straordinaria

9.8.1 L'Assemblea Generale Straordinaria è competente in ordine alle seguenti deliberazioni:



- Ogni qualunque modifica dello Statuto dell'Associazione;
- Liquidazione e scioglimento dell'Associazione.

9.9 Quorum e deliberazioni nell'Assemblea Generale Straordinaria

- 9.9.1 L'Assemblea Generale Straordinaria è valida in prima convocazione se almeno la metà dei Soci è presente o rappresentata e in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli intervenuti.
- 9.9.2 L'Assemblea Generale Straordinaria adotta le proprie risoluzioni con la maggioranza dei due terzi dei voti dei Soci presenti o rappresentati ai fini dell'approvazione delle delibere.
- 9.9.3 Tuttavia nel caso in cui l'Assemblea Generale Straordinaria sia convocata per la liquidazione e lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

9.10 Presidenza dell'Assemblea Generale Straordinaria

Il Presidente di AFIL (cfr. articolo 13 dello Statuto) presiede tutte le riunioni dell'Assemblea Generale. In sua assenza la riunione verrà presieduta dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

9.11 Verbali dell'Assemblea Generale Straordinaria

- 9.11.1 I verbali dell'Assemblea Generale Straordinaria sono redatti da un segretario nominato dall'Assemblea dell'Associazione sotto l'autorità dell'Assemblea Generale e trasmessi a tutti i Soci.
- 9.11.2 I verbali devono essere archiviati e resi accessibili a tutti i Soci presso la sede dell'Associazione.

10. Il Consiglio Direttivo

10.1 Composizione e designazione

10.1.1 L'Associazione è diretta dal Consiglio Direttivo composto da 10 membri di cui:

- 2 rappresentanti della Grande Impresa;
- 2 rappresentanti della Piccola e Media Impresa;
- 1 rappresentante dei Soci di Ricerca;
- 1 rappresentante dei Soci Associati, senza diritto di voto;
- 4 rappresentanti dei Soci Fondatori.

10.1.2 Un rappresentante di Finlombarda partecipa come invitato permanente al Consiglio Direttivo per favorire le attività di coordinamento tra i cluster regionali e con la Regione Lombardia come previsto dall'art. 3.2 dello statuto.

10.1.3 I membri del Consiglio Direttivo sono eletti nel corso dell'Assemblea Generale Ordinaria.

10.1.4 Le candidature quale membro del Consiglio Direttivo devono essere presentate dai Soci almeno 7 giorni prima dell'Assemblea Generale Ordinaria al Presidente dell'Associazione. Le candidature verranno quindi raggruppate secondo la classificazione prevista al 10.1.1.

Al fine di garantire la massima rappresentatività ogni socio potrà presentare una sola candidatura per la propria categoria di appartenenza.

10.1.5 Il consiglio direttivo resta in carica per una durata di due anni.

10.1.6 Le dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo devono essere trasmesse per posta o posta elettronica al Presidente e diventano effettive solo dopo essere state accettate dal Consiglio Direttivo. Il Consigliere dimissionario verrà sostituito nel corso della prima Assemblea Generale Ordinaria successiva alle dimissioni.



- 10.1.7 La revoca di un componente del Consiglio Direttivo è pronunciata in presenza di motivi gravi dall'Assemblea Generale la quale provvede alla sostituzione, rispettando la rappresentatività delle singole categorie dei soci secondo i criteri descritti al 10.1.1.
- 10.1.8 L'attività di consigliere dell'Associazione è svolta a titolo gratuito.

11. Competenze del Consiglio Direttivo

- 11.1 Il Consiglio Direttivo applica la politica e il programma di lavoro adottati dall'Assemblea Generale Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
- 11.1.1 Il Consiglio Direttivo si propone di:
- Predisporre, anche sulla base dei contributi dei Gruppi Tematici, il programma di lavoro annuale ai fini della sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale;
 - Costituire e sciogliere i Gruppi Tematici;
 - Determinare i requisiti per la costituzione dei Gruppi Tematici;
 - Proporre l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale;
 - Proporre all'Assemblea Generale Ordinaria l'importo della quota associativa annuale e della quota di adesione;
 - Proporre all'Assemblea Generale Ordinaria le richieste di adesione o le proposte di esclusione dei Soci;
 - Disporre di pieni poteri di gestione, compreso il diritto di dare esecuzione a qualsiasi atto amministrativo e di intraprendere tutte le misure necessarie, compresi i procedimenti giudiziari;
 - Assumersi la responsabilità della gestione finanziaria, predisporre il bilancio di previsione, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Assemblea Generale Ordinaria, i bilanci previsionali e il controllo delle spese;
 - Proporre modifiche allo Statuto dell'Associazione.
- 11.1.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione trasmessa per posta, posta elettronica o fax almeno una settimana prima della data della riunione.
- 11.1.3 Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli consiglieri nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, eccettuate quelle inerenti la gestione finanziaria e la formazione dei bilanci.
- 11.1.4 Il Consiglio Direttivo può emettere regolamenti finalizzati a disciplinare le attività dell'Associazione.
- 11.2 Delibere del Consiglio Direttivo
- 11.2.1 Il Consiglio Direttivo si propone di deliberare per decisione unanime. In caso la votazione si renda necessaria, le risoluzioni del Consiglio Direttivo vengono adottate se ottengono la maggioranza semplice dei voti espressi dai componenti del Consiglio Direttivo presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 11.2.2 Il Consiglio Direttivo può agire unicamente se è presente almeno la metà dei componenti.
- 11.2.3 Le risoluzioni decise nel corso della riunione del Consiglio Direttivo sono comunicate a tutti i membri del Consiglio Direttivo, anche coloro i quali sono risultati assenti alla riunione. Esse devono essere archiviate e rese accessibili a tutti i soci presso la sede dell'Associazione.

12. Gruppi Tematici

- 12.1 Possono essere costituiti Gruppi Tematici per considerare questioni specifiche di interesse comune nel quadro degli "Obiettivi" dell'Associazione, sotto la supervisione del Consiglio Direttivo.
- 12.2 La costituzione e lo scioglimento dei Gruppi Tematici sono di competenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà approvare tutte le deliberazioni di ciascun Gruppo Tematico.



13. Presidente di AFIL

- 13.1 Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente dell'Associazione AFIL scegliendolo tra tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente resta in carica per una durata massima di due anni. Il mandato del Presidente può essere rinnovato una sola volta, senza tenere conto della nomina in sede di costituzione dell'Associazione.
- 13.2 In sede di costituzione il Presidente è nominato dagli intervenuti.
- 13.3 Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede anche le Assemblee Generali.
- 13.4 L'attività di Presidente dell'Associazione è svolta a titolo gratuito.

14. Rappresentanza legale

- 14.1 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente dell'Associazione stessa ovvero ai soggetti delegati ai sensi del punto 11.1.3 nei limiti della delega conferita.

15. Contabilità e bilanci

- 15.1 L'anno finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
- 15.2 Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria il rendiconto dell'esercizio finanziario precedente e il bilancio previsionale per l'anno successivo.
- 15.3 Il rendiconto dell'esercizio finanziario dovrà essere sottoposto al giudizio di un Revisore dei Conti o di un Collegio dei Revisori che viene nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo e composto da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

16. Fondo comune

- 16.1 Il fondo comune costituisce la dotazione patrimoniale dell'Associazione come previsto dall'art. 37 del c.c.
- 16.2 Il fondo comune è formato dalle quote di adesione, dagli eventuali avanzi di gestione, dalle donazioni, da liberalità, lasciti e qualsiasi altra attività che, nel corso degli anni, diventi di legittima proprietà della Associazione.

17. Liquidazione e scioglimento

- 17.1 In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Generale Straordinaria provvede ad indicare i liquidatori e determinare le relative competenze e i relativi compensi. I liquidatori devono procedere a trasferire le rimanenze e i beni dell'Associazione, se presenti, a qualsiasi organizzazione italiana senza scopo di lucro caratterizzata da finalità simile o strettamente legate a quelle perseguite da AFIL.

18. Foro competente

- 18.1 Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente statuto è competente il Foro di Milano.